



Associazione italiana
fra gli studiosi del processo civile



La trasparenza nel processo davanti alla Corte di Giustizia dell'UE

Maria Cristina Reale

Università dell'Insubria – Como

XXIX Conferenza dell'Osservatorio "Giordano Dell'Amore"

sui rapporti tra diritto ed economia

LA TRASPARENZA NEL PROCESSO CIVILE

Milano, 5 febbraio 2015

La giurisdizione dell'UE

www.curia.europa.eu





Art. 19 TUE, § 1

“La Corte di giustizia dell'Unione europea comprende la Corte di giustizia, il Tribunale e i tribunali specializzati. Assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati (...)

3 organi giurisdizionali

- ” Corte di giustizia (1952)
- ” Tribunale (1988)
- ” Tribunale della funzione pubblica (2004)

Composizione

Art. 19 TUE, § 2

“La Corte di giustizia è composta da un giudice per Stato membro. È assistita da avvocati generali.

Il Tribunale è composto da almeno un giudice per Stato membro (...).”

Competenze

Art. 19 TUE, § 3

“La Corte di giustizia dell'Unione europea si pronuncia conformemente ai trattati:

- ” a) sui ricorsi presentati da uno Stato membro, da un'istituzione o da una persona fisica o giuridica;
- ” b) in via pregiudiziale, su richiesta delle giurisdizioni nazionali, sull'interpretazione del diritto dell'Unione o sulla validità degli atti adottati dalle istituzioni;
- ” c) negli altri casi previsti dai trattati.”


I privati cittadini possono rivolgersi ai giudici UE:

Tribunale	Corte di giustizia
Ricorsi diretti	Rinvio pregiudiziale
contro una decisione di un'istituzione (organo o organismo) dell'Unione	il giudice nazionale sospende la causa e interroga la Corte
"se destinatari della decisione "se hanno interesse diretto o individuale	"dubbi su interpretazione del diritto UE "dubbi su legittimità di atti di istituzioni UE

Rappresentanza nei giudizi dinanzi alla Corte UE

RINVII PREGIUDIZIALI	ALTRI RICORSI
" soggetti abilitati, in base alle norme del loro Stato membro, a patrocinare dinanzi al giudice nazionale al quale è stata sottoposta la causa	" avvocato abilitato ad esercitare dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato aderente all'Accordo SEE

Organizzazione della giurisdizione UE



Trasmissione degli atti

- “ Cancelleria: responsabile della tenuta dei fascicoli, del registro degli atti e di tutta la corrispondenza relativa allo svolgimento dei procedimenti dinanzi alle giurisdizioni UE
- “ Deposito degli atti processuali:
 - . a) tramite posta
 - . b) per via telematica → applicazione



Schema dei procedimenti

(fonte: www.curia.europa.eu)

FASE SCRITTA nei RINVII PREGIUDIZIALI

Decisione di rinvio del giudice nazionale

Traduzione nelle altre lingue ufficiali dell'UE

Notifica (a cura della Cancelleria)

- alle parti in causa
- agli Stati membri
- alla Commissione
- alle istituzioni che hanno adottato l'atto

Comunicazione del quesito pregiudiziale nella Gazzetta ufficiale dell'UE (serie C)

Osservazioni scritte di parti, Stati membri e istituzioni: 2 mesi

Schema dei procedimenti

(fonte: www.curia.europa.eu)

FASE SCRITTA nei RICORSI DIRETTI

Presentazione del ricorso presso la Cancelleria

Notifica del ricorso al convenuto a cura della
Cancelleria

Comunicazione del ricorso nella Gazzetta Ufficiale
dell'UE (serie C)

Controricorso (1 mese)

Replica e controreplica (1 mese)

Schema dei procedimenti

(fonte: www.curia.europa.eu)

DESIGNAZIONE DEL GIUDICE RELATORE E DELL'AVVOCATO GENERALE

Le parti indicano se e perché chiedono un'udienza in
dibattimento

Esame della causa (relazione preliminare)
Rinvio della causa a un collegio giudicante
Fissazione della data dell'udienza

Mezzi istruttori



Schema dei procedimenti

(fonte: www.curia.europa.eu)

FASE ORALE

Udienza (relazione d'udienza) – quesiti alle parti

Conclusioni dell'Avvocato generale (udienza pubblica)

Deliberazione dei Giudici

Sentenza

Dispositivo pronunciato in udienza pubblica

Sentenze e conclusioni disponibili sul sito Internet della Corte il giorno stesso della pronuncia



SPESE DEL GIUDIZIO

I procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia sono gratuiti

Gli onorari degli avvocati da cui le parti sono rappresentate non sono prese in carico dalla Corte

Se una parte non è in grado di far fronte alle spese del procedimento, può richiedere il beneficio del gratuito patrocinio

In sede di procedimento pregiudiziale: spetta al giudice nazionale statuire in merito alle spese della controversia, secondo le norme nazionali vigenti

REGIME LINGUISTICO

Nei ricorsi diretti: la lingua utilizzata per il ricorso costituirà la lingua processuale della causa (= la lingua in cui quest'ultima sarà trattata)

Nei rinvii pregiudiziali: la lingua processuale è quella del giudice nazionale che si rivolge alla Corte di giustizia

Dibattimenti in udienza: interpretazione simultanea nelle varie lingue ufficiali dell'Unione europea, a seconda delle varie esigenze

I giudici deliberano in francese

Alcuni documenti utili a fini pratici

- “ *Raccomandazioni all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale*
(GUUE C 338 del 6.11.2012 pag. 1)
- “ Momento opportuno per effettuare un rinvio pregiudiziale
- “ Forma e contenuto (art. 94 del Regolamento di procedura)

Contenuto della domanda di pronuncia pregiudiziale (art. 94 Regolamento di procedura)

- “ illustrazione sommaria dell’oggetto della controversia e dei fatti rilevanti
- “ contenuto delle norme nazionali applicabili alla fattispecie (eventualmente la giurisprudenza nazionale in materia)
- “ motivi del rinvio
 - . (eventualmente: collegamento tra disposizioni UE e normativa nazionale applicabile alla causa principale)

- ” La Corte d’appello di Milano ha elaborato un modello standard di rinvio pregiudiziale
- ” Il modello è strutturato principalmente per un procedimento civile
- ” Il provvedimento di rinvio pregiudiziale:
 - ” a) deve essere dattiloscritto;
 - ” b) non dovrebbe superare il numero di 10 pagine (v. punti 20 e seguenti delle Raccomandazioni);
 - ” c) deve rimanere formalmente e materialmente distinto da eventuali altri provvedimenti o atti concernenti il merito del procedimento, ritenuti non necessari ai fini della procedura innanzi alla Corte di Giustizia (considerate le esigenze di traduzione)


Alcuni documenti utili a fini pratici

- ” *Istruzioni pratiche alle parti, relative alle cause proposte dinanzi alla Corte*
(GUUE L 31 del 31.1.2014, pag. 1)
- ” Finalità delle difese orali
- ” Tempi di intervento
- ” Scopo dei quesiti posti dalla Corte
- ” Eventuali repliche
- ” Implicazioni e esigenze dell’interpretazione simultanea

Alcuni documenti utili a fini pratici

- “ Decisione della Corte di giustizia, del 13 settembre 2011, relativa al deposito e alla notifica di atti di procedura mediante l'applicazione e-Curia
- “ Condizioni di utilizzo dell'applicazione e-Curia applicabili ai rappresentanti delle parti e agli assistenti
- “ Entrambi reperibili sul sito Internet della Corte

Domande pregiudiziali proposte 1952-2013 (rielaborazione dalla *Relazione annuale 2013*)



**DOMANDE PREGIUDIZIALI DI ORGANI
GIURISDIZIONALI ITALIANI**
(fonte: Relazione annuale 2013)

Corte Costituzionale	2
Corte di Cassazione	119
Consiglio di Stato	101
Altri organi giurisdizionali	1005